



Studio Scibetta
Consulenza Societaria e Fiscale

www.studioscibetta.com

Piazza G. Mazzini, 27
00195 - Roma

Tel. 06.37.35.07.80 - 06.37.35.07.81

Email: info@studioscibetta.com

PEC: studioscibetta@legalmail.it

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

n. 58 del 17 Aprile 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Modalità di richiesta dell'assegno per il nucleo familiare: dall'1 aprile 2019 solo in modalità telematica

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 22.3.2019 n. 45, **l'INPS è intervenuto in merito alle modalità di richiesta dell'Assegno per il nucleo familiare** ex art.2 del DL 69/88, **effettuata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo**. Nell'occasione, è stato comunicato che, **a decorrere dall'1.4.2019, le istanze, finora presentate al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno invece essere inoltrate esclusivamente all'Istituto previdenziale in via telematica**. Le **domande presentate con la nuova procedura saranno istruite dall'INPS, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti** in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. **Gli importi così calcolati saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale**. Utilizzando tali dati, **il datore di lavoro:** i) **calcolerà l'importo dell'ANF effettivamente spettante al lavoratore** in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento; ii) **erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità** (unitamente alla retribuzione mensile); iii) **provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili**.

Premessa

Come noto, **l'assegno per il nucleo familiare (ANF) consiste in un sostegno economico a carico dell'INPS** a favore delle famiglie (circ. INPS 12.1.1990 n. 12):

- ➔ dei **lavoratori dipendenti**;
- ➔ dei **titolari delle pensioni** e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;

→ dei **lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi** (art. 2 del DL 13.3.1988 n. 69, conv. L. 13.5.1988 n. 153).

Con la recente circolare n. 45 del 22.3.2019, l'INPS è intervenuto con riferimento alla domanda di corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, presentata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, **comunicando l'introduzione di una nuova modalità di presentazione della domanda**, a decorrere dal 1 aprile 2019.

Nuove modalità di presentazione della domanda

Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo **devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.**

Osserva

La modifica alle procedure di richiesta degli ANF è volta a garantire l'utenza, cioè il cittadino, **sul corretto calcolo dell'importo spettante** (in quanto l'importo degli ANF verrà calcolato automaticamente dall'INPS in funzione delle informazioni che il richiedente comunicherà all'Istituto), **e al fine di assicurare una maggior aderenza alla normativa vigente** in materia di protezione dei dati personali.

Ne consegue che, **le domande per la prestazione familiare sinora presentate** dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), a **decorrere dalla predetta data del 1.4.2019, devono essere presentate esclusivamente all'INPS in modalità telematica.**

Osserva

L'Inps precisa che, **in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare**, o nel caso in cui **si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare**, **il lavoratore interessato deve presentare**, esclusivamente in modalità telematica, **una domanda di variazione per il periodo di interesse**, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Qualora **la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell'Autorizzazione dell'INPS**, **il lavoratore interessato dovrà presentare**, in modalità telematica e tramite la procedura "Autorizzazione ANF", la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.

Istruzioni per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo

Sotto il profilo strettamente operativo, **la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata all'INPS** dai lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo, **esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:**

- ➔ **tramite web**, accedendo al servizio on line disponibile sul sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta nazionale dei servizi);
- ➔ **tramite i patronati e gli intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Osserva

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali **alla specifica sezione "Consultazione domanda"**, disponibile nell'area riservata.

Istruzioni per i dipendenti di aziende del settore privato agricolo

La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) **continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo**, così come attualmente previsto.

Istruzioni per i dipendenti di aziende cessate o fallite

In **caso di ditte cessate o fallite**, la prestazione per gli assegni familiari **viene erogata direttamente dall'Istituto previdenziale**. Sul punto, l'INPS conferma che, analogamente a quanto già illustrato in passato (Circolare n. 136/2014), **i lavoratori interessati continueranno ad inviare le domande in via telematica**, mediante:

- ➔ **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato ("Funzione ANF Ditte cessate e Fallite") presente sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- ➔ **Contact Center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 (servizio a pagamento, solo se in possesso di PIN);
- ➔ **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Istruzione delle domande presentate dal 1 aprile 2019

Le domande presentate in via telematica all'INPS a decorrere dal 1° aprile 2019 **saranno istruite dal medesimo istituto previdenziale**, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento:

- alla **tipologia del nucleo familiare** e;
- del **reddito conseguito negli anni precedenti**.

Osserva

Gli importi calcolati dall'Istituto saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro attraverso una specifica applicazione, disponibile dal 1° aprile 2019 nel Cassetto previdenziale aziendale, **con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente**, qualora i due soggetti non coincidano (come nel caso di una madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'INPS, **il datore di lavoro dovrà poi calcolare l'importo dell'ANF effettivamente spettante al lavoratore**, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. **La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.**

Osserva

Il datore di lavoro erogherà quindi gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, **unitamente alla retribuzione mensile**, e **provvederà al relativo conguaglio** con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Osserva

Pertanto, le **prestazioni familiari relative ad anni precedenti**, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, **dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.**

Istruzione delle domande presentate sino al 31 marzo 2019

Viene precisato, infine, che le **domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP"**, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno

2019 o a valere sugli anni precedenti, **non devono essere riproposte, ma saranno gestite dai datori di lavoro secondo le modalità sinora utilizzate**, ossia:

- **calcolando l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza;**
- **liquidando gli assegni ed effettuando il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2019. Dopo tale data, infatti, non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti